

ratori al primo maggio, la Bozza, che all'Università ci andava a studiare o ad insegnare quotidianamente, a calendimaggio si assentava con ostentazione dal suo lavoro e si chiudeva in casa. Forse non apriva nemmeno i Digesti. Voleva festeggiare idealmente anche lei. [1996].

57. DA TEODOSIO II A GIUSTINIANO. – Temo forte di commettere una scorrettezza. La commetto egualmente, perché sento il dovere e il piacere di farla. Si tratta di questo. Ai primi di febbraio del 1996 è venuto a farmi visita uno studioso esordiente, autore di un libro su un argomento di pieno diritto postclassico, mostrandomi, tra il meravigliato e il commosso, una lettera appena ricevuta, a ringraziamento del dono della sua opera, da Gian Gualberto Archi. Uomo d'altri tempi, nei quali i maestri non mancavano mai di rispondere agli omaggi dei giovani quanto meno con parole di apprezzamento per la loro fatica e di incoraggiamento ad andare avanti, Archi aveva aggirato una qualche sua difficoltà a scrivere di propria mano ed aveva dettato ad un amanuense familiare dalla grafia semplice e composta una serie concatenata e lucidissima di periodi tipicamente suoi, cioè pieni di misura e di garbo, manifestando il suo «compiacimento che finalmente un giovane ricercatore si dedichi con spirito nuovo a rivedere i problemi della romanistica, nel suo ultimo periodo storico, secondo quelle che sono ... le esigenze improrogabili della scienza dei tempi attuali». E più in là: «I tempi attuali, proprio per quanto riguarda la giuridicità (e non parlo ora solamente come giurista storico), richiederebbero coraggio e spirito innovatore», mentre «duole constatare che, almeno in Italia, questo non è il momento nel quale queste doti connotino i giuristi». Non è il momento? No, mi permetta Archi di intervenire e di dirgli, per sua legittima soddisfazione, che il giudizio pessimistico da lui pronunciato è eccessivamente radicale. Vero è che i nostri son tempi nei quali troppi studiosi ormai saldamente in cattedra trascurano la

loro funzione educatrice e formatrice a causa di impegni molteplici di foro, di affari, di politica e di sottogoverno; vero è che dalle ambizioni di potere e dai patti corvini degli stessi studiosi stanno uscendo, per quel che personalmente mi sembra, sciami di didatti, sopra tutto di «seconda fascia», autori di volumi frettolosi che denunciano a chiare lettere la loro insufficiente preparazione scientifica; ma è vero anche che una minoranza non del tutto esigua di esordienti è di ben altra stoffa ed affronta oggidì temi veramente nuovi, tra cui proprio quelli riscoperti, una ventina e più d'anni fa, dall'Archi: i temi, dico, del diritto postclassico «visto dal di dentro», sopra tutto nelle tappe fondamentali della compilazione teodosiana e della legislazione (novelle comprese) giustiniana. Inutile fare nomi. Le loro giovani opere (poche, ma spesso buone) ci sono davanti agli occhi negli scaffali delle nostre biblioteche, anche se non sono sempre sfogliate dagli indaffaratissimi cattedratici che le hanno ricevute in omaggio ed anche se solitamente gli indaffaratissimi di cui sopra hanno ommesso, secondo un uso di inciviltà ormai largamente diffuso, addirittura di accusarne ricezione. Per quanto mi riguarda, l'entusiasmo e la costanza di G. G. Archi in questo ramo di ricerche, confesso, ha influenzato anche me, che sino a pochi anni fa dividevo la valutazione corrente del diritto postclassico esclusivamente nel senso di epilogo decadente della storia del diritto romano. Se non ho scritto nulla o quasi nulla in materia, è stato perché l'età mi sconsiglia di intraprendere indagini che probabilmente non avrei la forza di portare a fondo e al profondo, così come ad esse si converrebbe. In cambio, ho intensificato con vivo piacere le mie letture e sopra tutto le mie attenzioni e le mie sollecitazioni ai lavori di alcuni giovani proprio nella direzione consigliata ed esemplata dall'Archi. E in questa sede, nel presentare ai lettori il graditissimo volume quarto degli studi romanistici di Archi (*Scritti di diritto romano*, IV. *Il lascito dell'esperienza giuridica del V e VI secolo* [Giuffrè ed., Milano 1995] p. IV

+ 129), suggerisco ai lettori di cogliere l'occasione per fare quanto ho fatto io, cioè di rimettere sul leggío gli *Scritti sulle fonti del diritto nel tardo impero romano*² (Ediz. univ. Sardegna, Cagliari. 1990, p. XII + 459) raccolti per encomiabile iniziativa di O. Diliberto e tutti (o quasi) dedicati a Teodosio II ed a Giustiniano nel quadro dei secoli in cui vissero ed operarono. Saggi pacati, sobri, illuminanti, stesi in uno stile affabile e chiaro miracolosamente immutato negli anni. Saggi, dal primo all'ultimo, espressivi di un uomo convinto e che convince. Saggi di uno studioso di razza che ha speso sinora piú che bene la sua lunga vita di ricerca e di pensiero. [1996].

58. POSITIVISMO GIURIDICO? – In una sua bella rievocazione del nostro caro Franz Wieacker (cfr. *Riv. dir. civ.* 41 [1995] 487ss., spec. 489) Paolo Grossi afferma che «l'opera di W. è ... all'insegna della fantasia: egli è stato davvero un personaggio sommamente fantasioso». Io, che di F. Wieacker sono in grado di ricordare e valutare solo la già di per sé vastissima opera di storiografo del diritto romano, mi sento, con riferimento alla stessa, pienamente d'accordo, anche se piú di una volta ho avuto il fiato grosso nel seguirlo (senza peraltro raggiungerlo) in certi voli del suo alatissimo ingegno che mi sembravano un po' troppo arditi. Ma siccome il Grossi si riferisce anche e sopra tutto al Wieacker come giurista del presente (un presente che ha avuto i suoi inizi veniali nel decennio nazista del secolo), mi permetterei di dissentire, in nome della mia modesta ma lunga ed assidua esperienza di magistrato e di avvocato, da un passaggio che non mi sembra sufficientemente calibrato: «Il mio vecchio maestro Piero Calamandrei non era percorso dal pur minimo dubbio quando – cinquant'anni fa – affermava saccente che 'i giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia'. La sua è oggi una voce autorevole ma lontana, ben datata, espressione di un chiuso positivismo giuridico che consentiva al giurista